Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1918 — Roma — Sabato, 12 gennaio — Numero 10

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 18: trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36: » » 20: » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80: » » 43: » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea,

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 30
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Legge *n. 2086 concernente la conversione in legge del decreto Luogotenenziale 30 luglio 1916, n. 953, relativo a provvedimenti per l'ufficio centrale di statistica.*

Decreto Luogotenenziale *n. 2073 relativo alla misura del contributo dovuto al Sindacato obbligatorio di mutua assicurazione per gl'infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia.*

Decreto Luogotenenziale *n. 2087 che aumenta lo stanziamento del cap. 62-IV-A dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1917-918.*

Decreto Luogotenenziale *n. 9 che stabilisce a decorrere dal 1° dicembre 1917 il costo reale del piombo di prima fusione di provenienza spagnuola o portoghese.*

Decreto Luogotenenziale *n. 10 che estende a tutti indistintamente i materiali metallici, compresi quelli importati dall'estero, le disposizioni del decreto Luogotenenziale 30 marzo 1916, n. 370, concernente speciali limitazioni circa la produzione e vendita dell'acciaio e di altri determinati metalli.*

Decreto Luogotenenziale *n. 11 che stabilisce la misura del dazio doganale sui tabacchi importati dall'estero, finchè resterà in vigore il decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1302, circa l'aumento del prezzo di vendita dei tabacchi nazionali.*

Decreto Luogotenenziale *n. 2088 che applica, fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, le disposizioni del decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 865, al posto occupato dal funzionario del tesoro, comandato come ispettore di cassa presso l'Intendenza generale dell'esercito.*

Decreto Luogotenenziale *n. 12 che detta norme a favore dell'industria degli alberghi, e circa la estinzione dei debiti ipotecari gravanti sui fabbricati permanentemente destinati ad uso di albergo, devolvendo le relative controversie al giudizio di arbitri amichevoli compositori.*

Decreto Ministeriale *che autorizza la fabbricazione di biglietti da L. 50 di nuovo tipo della Banca d'Italia per le scorte necessarie ai bisogni della circolazione nei limiti fissati dalle leggi e dai decreti Reali e Luogotenenziali.*

Decreto Ministeriale *riguardante le caratteristiche per la stampa delle cartelle al portatore di emissione originaria per il prestito consolidato 5 per cento netto.*

Disposizioni diverse

Corte dei conti: *Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV* — **Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro** - Direzione generale del credito: *Cambio medio ufficiale — Indicazione del corso della rendita e dei titoli.*

PARTE NON UFFICIALE.

Cronaca della guerra. — Dichiarazioni del Governo francese sugli scopi di guerra — Cronaca italiana — Telegrammi *Stefani* — **Inserzioni.**

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 2086 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
In virtù dell'autorità a Noi delegata:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto Luogotenenziale del 30 luglio 1916, n. 953, che contiene provvedimenti per l'Ufficio centrale di statistica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA

CIUFFELLI — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 2073 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto l'art. 2 del decreto-legge 6 maggio 1915, n. 590, recante provvedimenti relativi al Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo;

Vedute le leggi 11 luglio 1904, n. 396, e 14 luglio 1907, n. 527;

Vedute le deliberazioni adottate dall'assemblea generale dei soci del Sindacato predetto nell'adunanza del 30 novembre 1917;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La misura del contributo per l'esercizio 1918, dovuto al Sindacato obbligatorio di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia a termini delle leggi 11 luglio 1904, n. 396, e 14 luglio 1907, n. 527, e del decreto legge 6 maggio 1915, n. 590, è stabilita in lire sei e centesimi cinquanta per tonnellata di zolfo.

Art. 2.

L'indicato contributo di L. 6,50 verrà ripartito nel modo seguente:
a) L. 4,88 per tonnellata saranno attribuite al bilancio assicurativo dell'esercizio 1918 a norma dell'art. 1 della legge 11 luglio 1904, n 396;
b) L. 1,62 per tonnellata saranno attribuite al bilancio sanitario per l'esercizio 1918 a norma dell'art. 9 della legge 14 luglio 1907, n. 527.

Art. 3.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvederà per la riscossione del contributo di cui all'art. 1 a partire dal 1° gennaio 1918.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 2087 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri straordinari per la guerra;
Vista la legge 28 ottobre 1917, n. 1751;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quelli per l'interno e per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 62-IV-A: « Assegnazione a favore del Commissariato per l'emigrazione per rimborso di spese e per sussidi ai connazionali rimpatriandi e per sussidi vari » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1917 918, è aumentato della somma di lire ventisette milioni (L. 27.000.000).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — SONNINO — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 9 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In forza dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto l'art. 8 del R decreto 22 aprile 1915, n. 506;
Visto l'articolo unico del proprio decreto 29 aprile 1917, n. 718;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le armi e munizioni, di concerto con i ministri di grazia e giustizia e dei culti, del tesoro, della guerra della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il costo reale del piombo di prima fusione di provenienza spagnuola o portoghese a decorrere dal 1° dicembre 1917 è stabilito in pesetas 750 la tonnellata, al cambio medio delle due settimane precedenti il giorno in cui si effettua la requisizione.

Art. 2.

L'indennità di cui al precedente articolo servirà di base per determinare l'indennità di requisizione per i minerali, i derivati ed i manufatti di piombo e per il piombo di seconda fusione, nonchè per le leghe contenenti oltre il 50 0[0 di piombo: il tutto di provenienza spagnuola o portoghese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO — DALLOLIO — SACCHI — NITTI — ALFIERI — DEL BONO

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 10 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In forza dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto il proprio decreto 30 marzo 1916, n. 370;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le armi e munizioni, di concerto con i ministri di grazia e giustizia e dei culti, delle finanze, del tesoro, della guerra, della marina, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, dell'industria, commercio e lavoro e dei trasporti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni di cui al decreto Luogotenenziale 30 marzo 1916, n. 370, sono estese a tutti indistintamente i materiali metallici, compresi quelli importati dall'estero in seguito a specifico intervento delle Amministrazioni della guerra, marina e delle armi e munizioni.

Art. 2.

I materiali di cui al precedente articolo, non potranno neanche in parte essere impiegati od usati in impieghi od usi diversi da quelli per i quali vennero espressamente importati od autorizzati ed in ogni modo non potranno essere adoperati senza specifica autorizzazione del Ministero per le armi e munizioni.

Art. 3.

I contravventori, oltre alle pene stabilite dall'art. 4 del decreto Luogotenenziale 30 marzo 1916, n. 370, saranno puniti con la confisca del materiale.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore cinque giorni dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno d'Italia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO — DALLOLIO — SACCHI — MEDA — NITTI — ALFIERI — DEL BONO — DARI — MILIANI — CIUFFELLI — R. BIANCHI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 11 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e in forza dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1302;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro segretario di Stato per il tesoro;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Finchè resterà in vigore il decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1302, che ha provveduto ad aumentare il prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi nazionali, i dazi sui tabacchi fabbricati importati dall'estero saranno riscossi nelle misure indicate dalla seguente tabella di modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali (testo unico approvato con R. decreto 28 luglio 1910, n. 577):

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio di entrata — Lire in oro
35	Tabacco:		
b)	fabbricato:		
	1° in sigari Manilla, Avana, uso Avana e spagnolette	Kg.	50
	2° di qualsiasi altra qualità . . .	»	35

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto a partire dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale.*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — MEDA — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 2088 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n 671;

Veduto l'art. 4 del regolamento sul servizio di cassa in guerra approvato con R. decreto 4 marzo 1915, n. 369;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Pel posto occupato dal funzionario dell'Amministrazione del tesoro comandato in qualità di ispettore di cassa presso l'Intendenza generale dell'esercito sono applicabili, fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, le disposizioni del decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n 865.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — ALFIERI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 12 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In forza dei poteri conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;
Veduti i decreti Luogotenenziali 20 giugno 1915, numero 888, 3 febbraio 1916, n. 169, 27 agosto 1916, numero 1125, e 8 marzo 1917, n. 371;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, commercio e lavoro, di concerto con i ministri segretari di Stato per la grazia e giustizia, le finanze e il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Qualora non siano intervenute o non intervengano apposite convenzioni con i locatori, i conduttori di locali per esercizio di alberghi e loro dipendenze, i quali abbiano sospeso l'esercizio dell'albergo o, avendolo continuato, abbiano subìto una diminuzione dell'introito lordo nella misura di almeno un terzo di quello medio dell'ultimo triennio anteriore al 1915, possono pagare le pigioni correnti, fino a 60 giorni dopo la stipulazione della pace, nel modo seguente:

a) il 50 0[0 delle somme dovute alle scadenze contrattuali;

b) l'altro 50 0[0 con l'interesse annuo del 5 0[0 in rate semestrali uguali nei cinque anni consecutivi dal 60° giorno dalla stipulazione della pace

Le locazioni in corso saranno prorogate alle condizioni attuali fino a che non sia compiuto il periodo quinquennale predetto.

Art. 2.

Il conduttore di locali suddetti, per godere dei benefici di cui al precedente articolo, deve, mediante dichiarazione motivata, comunicare che intende valersene.

La dichiarazione dev'essere fatta per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 3.

I conduttori che all'entrata in vigore del presente decreto fruiscono dei beneficî di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1, per continuare in tale godimento dovranno, entro un mese dalla suddetta, fare la dichiarazione prescritta dall'articolo precedente.

Nulla è mutato allo stato di cose esistente per quanto riguarda le somme di cui fu già differito il pagamento.

Art. 4.

La estinzione dei debiti ipotecari gravanti sui fabbricati permanentemente destinati ad uso di albergo, qualora non intervengano apposite convenzioni, sarà regolata dalle seguenti norme:

1. Per i mutui a scadenza fissa, che ricada entro il 1918, è accordata una proroga di tre anni, alle condizioni del contratto originario di mutuo

2. Per i crediti ammortizzabili a rate periodiche annuali o inferiori all'anno, saranno capitalizzate, all'interesse annuo del 5 0[0, tre annate di quote di ammortamento, da estinguere mediante prolungamento della durata del mutuo, ovvero con aumento dell'ammontare delle rate di ammortamento a scelta del mutuatario.

In nessun caso però l'estinzione del mutuo potrà eccedere il termine di cinquanta anni.

3. Per gli altri mutui a rimborso graduale è consentita la proroga dell'importo delle rate scadenti entro il 1918.

Le rate prorogate saranno capitalizzate all'interesse annuo del 5 0[0 ed estinte mediante protrazione della durata del mutuo, ovvero elevando l'ammontare delle rate successive al 1918.

Art. 5.

Per i mutui stipulati con Istituti di credito fondiario resta fermo l'obbligo del pagamento degli interessi alle scadenze originarie e degli accessorî.

Tuttavia è in facoltà degli Istituti di credito fondiario di accordare, entro i limiti che reputeranno convenienti, proroghe al pagamento delle intere rate semestrali, a partire dal 1° luglio 1917 e fino alla pubblicazione della pace.

Tali proroghe potranno dai detti Istituti essere subordinate, ove occorra, alla prestazione di un supplemento di garanzia reale e potranno estendersi, secondo i casi ed a giudizio degli Istituti stessi, alla totalità od a parte degli interessi ed accessorî.

La parte del debito, di cui sia consentita la proroga ai sensi dei precedenti comma, potrà essere ripartita, col carico dei relativi interessi scalari alla ragione del 5 0[0 all'anno, sulle semestralità residue per essere con queste pagata alle rispettive scadenze.

Art. 6.

Le ipoteche esistenti a favore degli Istituti di credito fondiario mutuanti garantiscono, con l'efficacia dell'attuale loro grado, anche la maggior somma che risulti dovuta dai mutuatari, per la capitalizzazione delle quote di ammortamento non pagate ai sensi del precedente art. 4 n. 2, non che il debito, con i relativi accessorî, di cui la riscossione fosse prorogata ai termini dell'articolo precedente.

Art. 7.

Per i mutui ipotecari gravanti su fabbricati permanentemente destinati ad uso di albergo, di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 4 e per quelli di cui al n. 2 di detto articolo che siano stati contratti con Istituti che non siano Istituti di credito fondiario, sarà prorogato il pagamento di metà degli interessi dovuti, a decorrere dal 1° luglio 1917 fino alla conclusione della pace.

Sulle somme di cui sarà prorogato il pagamento saranno corrisposti all'Istituto creditore gli interessi al saggio annuo del 5 0[0.

È però in facoltà del creditore, quando ritenga le garanzie insufficienti, di opporsi alla concessione della proroga prevista dal precedente articolo, nel qual caso giudicherà il Collegio arbitrale di cui nell'art. 8 del presente decreto.

Art. 8.

Le controversie dipendenti dall'applicazione dei precedenti articoli saranno decise da arbitri amichevoli compositori, nominati uno per ciascuna delle parti e il terzo d'accordo tra i due arbitri o, in difetto, dal presidente della Corte d'appello nella cui giurisdizione si trova l'albergo.

Art. 9.

Il proprietario che voglia contestare la dichiarazione prescritta dagli articoli 2 e 3 del presente decreto può proporre istanza al Collegio arbitrale di cui all'articolo precedente.

Il Collegio ha facoltà di disporre la esibizione dei libri e dei registri relativi alla gestione dell'albergo dell'anno in corso e degli anni precedenti, a norma dell'art. 28 del Codice di commercio.

Il Collegio può anche ridurre al di sotto del 50 0[0 la quota di fitto il cui pagamento viene differito.

Art. 10.

Anche quando il Collegio arbitrale abbia riconosciuto invocabile da conduttori di alberghi il beneficio consentito dalle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto, i proprietari interessati possono dal Collegio medesimo ottenere la revoca o la riduzione di tale beneficio, dimostrando che sono venute meno le ragioni per le quali fu concesso.

Art. 11.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano anche agli esercenti la produzione e la vendita dei dolciumi, ai quali si riferisce il divieto sancito dal 1° comma dell'art. 1° del decreto Luogotenenziale 8 marzo 1917, n. 371, e purchè la produzione o la vendita predetta costituiscano l'oggetto principale della loro azienda.

Art. 12.

I beneficî concessi col decreto Luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 892, sono estesi nei casi, nella misura e colle garanzie ivi stabilite ai conduttori di fabbricati permanentemente destinati ad uso di alberghi, anche se non situati nei Comuni che il decreto citato contempla.

Art. 13.

Per la parte degli interessi relativi ai mutui ipotecari di cui sia concessa la proroga del pagamento ai sensi dell'art. 7, i creditori potranno ottenere la sospensione della iscrizione della relativa imposta a ruolo, purchè ne facciano regolare domanda alla competente agenzia delle imposte entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto od in caso di contestazione circa la concessione della proroga del pagamento degli interessi, dalla data in cui essa sarà consentita dal Collegio arbitrale ai sensi dell'art. 8.

Art. 14.

Tutti gli atti in applicazione del presente decreto, compresi quelli del giudizio arbitrale, saranno redatti in carta da bollo da L. 2 e ad essi tutti sarà applicata la tassa fissa di registrazione di L. 2,70.

Art. 15.

I prefetti hanno facoltà di stabilire i prezzi massimi degli alloggi negli alberghi delle rispettive Provincie, per i quali reputeranno necessario tale provvedimento.

Art. 16.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Cessano di aver vigore i decreti Luogotenenziali 20 giugno 1915, n. 888, 3 febbraio 1916, n. 169, 27 agosto 1916, n. 1125, nonchè l'art. 4 del decreto Luogotenenziale 8 marzo 1917, n. 371.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — CIUFFELLI — SACCHI — MEDA — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto il testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato col R. decreto del 28 aprile 1910, n. 204;

Veduto il regolamento per i biglietti di Stato e di Banca, approvato col R. decreto 30 ottobre 1896, n. 508;

Veduto il decreto Ministeriale 24 novembre 1917, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 3 dicembre 1917, n. 284;

Veduta la deliberazione del 21 dicembre 1917, del Consiglio superiore della Banca d'Italia, riguardante una ulteriore creazione di biglietti di nuovo tipo da L. 50 della Banca stessa;

Veduta la domanda della Direzione generale della Banca predetta, in data 2 gennaio 1918, con la quale, in relazione alla citata deliberazione del Consiglio superiore, si chiede l'autorizzazione alla fabbricazione dei detti biglietti per rifornire le scorte necessarie ai bisogni della circolazione, nei limiti fissati dalle leggi e dai decreti Reali e Luogotenenziali;

Determina:

Art. 1.

È autorizzata la fabbricazione di numero due milioni (2,000,000) di biglietti da lire cinquanta (L. 50), di nuovo tipo, della Banca d'Italia, per un valore complessivo di lire cento milioni L. (100,000,000) divisi in duecento (200) serie, di 10,000 biglietti ciascuna, numerati progressivamente da 1 a 10,000, e distinte con le lettere ed i numeri A.66, B.66, C.66, D.66, E.66, F.66, G.66, H.66, I.66, L.66, M.66, N.66, O.66, P.66, Q.66, R.66, S.66, T.66, U.66, V.66, e le altre di seguito da A.67 a V.67, da A.68 a V.68, da A.69 a V.69, da A.70 a V.70, da A.71 a V.71, da A.72 a V.72, da A.73 a V.73, da A.74 a V.74 e da A.75 a V.75, procedendo per ciascun gruppo di 20 serie nell'ordine delle venti lettere da A a V indicato per il gruppo delle serie A.66–V.66.

Art. 2.

I biglietti di cui all'articolo precedente avranno i distintivi e le caratteristiche fissati dal decreto Ministeriale del 16 giugno 1915, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 26 giugno 1915, n. 160, con la variante di cui nell'avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 7 marzo 1916, n. 55.

Art. 3.

Agli stessi biglietti verrà applicato il contrassegno di Stato, di cui ai decreti Ministeriali 30 luglio 1896 e 15 giugno 1915, pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette ufficiali* del Regno del 30 luglio 1896, n. 180 e del 26 giugno 1915, n. 160.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 5 gennaio 1918.

Per il ministro: VISOCCHI.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il R. decreto 6 dicembre 1917, n. 1860, che autorizza l'emissione di un quinto prestito nazionale consolidato, al saggio del 5 per cento, esente da ogni imposta presente e futura e con tutte le caratteristiche, garanzie e prerogative di quello creato con R. decreto 2 gennaio 1917, n. 3;

Visto l'art. 22 del decreto Luogotenenziale 30 dicembre 1917,

n. 2048, che riserva ad un decreto del ministro del tesoro l'approvazione dei modelli e delle caratteristiche dei titoli del detto nuovo prestito;

Visto il decreto Ministeriale 22 gennaio 1917, con cui furono approvati i segni e distintivi caratteristici delle cartelle del prestito consolidato 5 per cento, creato col R. decreto 2 gennaio 1917;

Decreta:

Art. 1.

Le cartelle al portatore di emissione originaria per il prestito consolidato 5 per cento netto, creato in virtù della legge 22 maggio 1915, n. 671, e del R. decreto 6 dicembre 1917, n. 1860, sono stampate su carta filogranata bianca e con tipi, segni e distintivi caratteristici in tutto uguali alle cartelle già emesse per l'analogo prestito, creato in forza del R. decreto 2 gennaio 1917, n. 3, salvo le seguenti varianti:

a) nell'intestazione, anzichè al R. decreto 2 gennaio 1917, numero 3, è fatto richiamo al R. decreto 6 dicembre 1917, n. 1860;

b) alla data di emissione 6 gennaio 1917 è sostituita la data di emissione 8 dicembre 1917:

c) sono impresse a stampa, mediante fac-simile, le firme: Il direttore generale « Garbazzi » - Il capo divisione, in luogo di p. il capo divisione, « Enrici » - V.° per la Corte dei conti: « Cialente », in luogo di « Vaglieco ».

d) al numero di posizione 573300 (serie 2ª) è sostituito il numero di posizione 609700 (serie 2ª).

I modelli delle cartelle per le otto serie stabilite di L. 5 - 10 - 25 - 50 - 100 - 200 - 500 - 1000 di rendita, muniti di visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Art. 2.

Le cedole semestrali, annesse alle cartelle di cui al precedente articolo, sono in numero di trentotto, da quella n. 3 per la scadenza 1° luglio 1918, a quella n. 40, per la scadenza 1° gennaio 1937.

La numerazione delle cartelle suddette è in continuazione a quella delle cartelle allestite per la prima emissione.

Art. 3.

Le cartelle al portatore da emettersi successivamente per operazioni ordinarie saranno di tipo intieramente conforme a quelle della prima emissione del consolidato 5 per cento, porteranno la data e il numero di posizione loro propri e avranno le firme a fac-simile « Garbazzi » - « Enrici » - « Vaglieco », fino ad esaurimento delle scorte esistenti, chiunque sia il funzionario preposto, rispettivamente, all'ufficio di direttore generale, di capo divisione e di delegato della Corte dei conti all'atto della emissione delle cartelle medesime.

Art. 4.

I certificati nominativi per la nuova emissione del consolidato 5 per cento saranno rilasciati sui medesimi stampati in uso per i certificati della prima emissione, apponendovi però, finchè occorra tener distinti i certificati delle due emissioni, agli effetti del compenso di cui all'art. 15 del decreto Luogotenenziale 30 dicembre 1917, n. 2048, la stampiglia « emissione 1918 ».

Art. 5.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 7 gennaio 1918.

Per il ministro: VISOCCHI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 7 luglio 1917:

Genitori.

Perricelli Salvatore di Salvatore, id., L. 630 — Firmani Donato di Tommaso, id., L. 630 — Sassara Rosalinda di Calandrelli Alessandro, id., L. 630 — Taddei Angiolo di Giuseppe, id., L. 630 — Sala Giuseppe di Antonino, caporal maggiore, L. 840 — Catalfo Giuseppa di Minissole Alfio, soldato, L. 630 — Trapani Giacinto di Antonino, caporal maggiore, L. 840 — Testa Giacomo di Battista, soldato, L. 630 — Porro Graziosa di Piantanida Carlo, id., L. 630.

Lanari Giuseppe di Nazzareno, soldato, L 630 — Cavalli Celso di Luigi Battista, id., L. 630 — Cecchetti Ignazio di Domenico, id., L. 630 — Struigari Riccardo di Michelangelo, id., L. 630 — Lirnosi Regina di Bon Paolo, id., L. 630 — Baldazzi Giovanni di Tancredi, id., L. 630 — Zanardi Luigi di Angelo, id., L. 630 — Piccari Paolo di Augusto, id., L. 630 — Polinari Giulia di Pizzamiglio Virgilio, caporal maggiore, L. 840.

Colegno Maria di Orengia Emiliano, caporale, L. 840 — Gasparini Alessandro di Giuseppe, soldato, L. 630 — Caletti Angelo di Luigi, sergente maggiore, L. 1120 — Piochi Amedeo di Andrea, sergente, L. 1120 — Chifari Giuseppe di Giosuè, caporale, L. 840 — Bordoni Pietro di Angelo, soldato, L. 630 — Gualeni Giovanni di Giuseppe, id., L. 630 — Barone Carmine di Alfonso, id., L. 630 — Baggi Gaetano di Gio. Batta, id., L. 630 — Bisoglio Ferdinando di Pietro, id., L. 630 — Baldoni Giuseppa di Silvestrini Adolfo, id., L. 630 — Bimbi Antonio di Luigi, caporal maggiore, L. 840.

Cagiotti Pasquale di Giuseppe, caporale, L. 840 — Rigoni Roberto di Silvio, soldato, L. 630 — Tartari Angelo di Lorenzo, id., lire 630 — Binazzi Nicolò di Armido, caporale, L. 840 — Antonini Erminio di Ferrario Luigi, soldato, L. 630 — Ribechini Baldassarre di Sabatino, id., L. 630 — Taglioni Carolina di Sommariva Angelo, id., L. 630 — Cellai Pasquale di Luigi, caporale, L. 840 — Crocicchia Mariano di Salardo, soldato, L. 630 — Romeo Giuseppe di Rocco, id., L. 630 — Giugno Antonio di Donato, id., L. 630.

Costa Giuseppe di Silvio, soldato, L. 630 — Rollo Vito di Vincenzo, id., L. 630 — Grandi Maria di Caveli Mario, id., L. 630 — Vaccarino Gius. di Lorenzo, id., L. 630 — Barchi Maria di Gavoglio Pietro, id., L. 630 — Macchi Angiolo di Giuseppe, id., L. 630 — Paterlini Angelo di Andrea, caporale, L. 840 — Boioli Angela di Crubellati Mario, soldato, L. 630 — Andaloro Lucrezia di Stramandini Giuseppe, id., L. 630 — Bocci Angelo di Abramo, caporale maggiore, L. 840 — Calegher Giuseppe di Giovanni, soldato, L. 630 — Pasquini Luigi di Marino, id., L. 630.

Ravenoldi Elisabetta di Novazzi Domenico, soldato, L. 630 — Rigoni Pietro di Antonio, id., L. 630 — Garbuggino Giulio di Francesco, id., L. 630 — Francio Andrea di Antonio, id., L. 630 — Ravaglio Giuseppe di Angelo, id., L. 630 — Corticelli Raffaele di Ferdinando, id., L. 630 — Bagini Giovanni di Giuseppe, id., L. 630.

Famiano Santi di Pasquale, cap. magg., L. 840 — Soldati Ermelindo di Enrico, soldato, L. 630 — Cerutti Carlo di Giorgio, id., L. 630 — Bornaghi Carlo di Mario, id., L. 630 — Compagnone Silvestro di Antonino, id., L. 630 — Bonfisanto Giuseppe di Salvatore, id., L. 630 — Rollino Giuseppe di Luigi, id., L. 630 — Battilana Francesco di Leopardi, id., L. 630 — Baggio Mattea di Baron Francesco, id., L. 630 — Corti Angelo di Adolfo, serg., L. 1120 — Santelli Gemina di Tommaso, soldato, L. 630 — Bertelli Fedele di Celeste, id., L. 630 — Ruffoni Giuseppe di Paolo Umberto, id., L. 630 — Belforti Luigi di Antonio, id., L. 630 — Negri Giacinta di Bestelli Angelo, id., L. 630.

Orfani.

Calderoni Antonio di Michele, soldato, L. 630 — Bagnarol G. Battista di Antonio, cap. magg., L. 840 — Martinengo Giovanni di Ettore, soldato, L. 630.

Fratelli.

Bartolini Giuseppe di Lorenzo, soldato, L. 630.

Riprese in esame.

(Aumento di pensione).

Scipioni Luigia di Boccanera Giuseppe, soldato, L. 50.

Adunanza dell'11 luglio 1917:

Vedove.

Itita Anna di Spizzo Vittorio, soldato, L. 680 — Forcella Alberina di D'Armi Emilio, id., L. 630 — Davi Giacinta di Speranza Luigi, id., L. 630 — Sbarra Caterina di Raschiatore Raffaele, id., L. 630 — Verni Virginia di Moscati Giacomo, id., L. 630 — Sacchi Maria di Croce Tranquillo, id., L. 680 — Porto Maria di Cusano Filomeno, id., L. 630 — Santi Alma di Orlando Luciano, capitano, L. 1770 — Uberti Maria di Graziotti Antonio, soldato L. 630 — D'Apote Incoronata di Sticozzi Vincenzo, id., L. 630 — Farina Ermelinda di Bergamini Angelo, id., L. 630 — Zanus Angela di Bertolini Luigi, id., L. 630.

Miscioscia Francesca di Giaconella Domenico, soldato, L. 630 — Agostini Elisabetta di Falmini Amedeo, caporale, L. 840 — Orlandi Sabatina di Simonetti Bernardino, id., L. 840 — Tamassia Temida di Neri Olinto, soldato, L. 630 — Graj Giuseppina di Lambertenghi Attilio, maggiore, L. 2040 — Mignogna Vita di Fumarola Mauro, soldato, L. 680 — Milardi Santa di Perrello Domenico, id., L. 680 — Anarratone Luigia di Briatta Eugenio, id., L. 630 — Busca Catterina di Zanetti Giovanni, caporale, L. 940.

Pontarelli Clelia di Neri Agostino, caporale, L. 840 — Panzeri Elvira di Chiodini Giuseppe, soldato, L. 630 — Voltini Ester di Arfini Pietro, caporale, L. 840 — Thille Maria di Forconi Vincenzo, soldato, L. 680 — Iacucci Anna di Velletrani Valeriano, caporale, L. 840 — Fenaroli Margherita di Zatti Pietro, soldato L. 630 — Palmiero Pasqualina di Iazeolla Giorgio, id., L. 630 — Lanzillotta Maria di Plastina Giacomo, caporale, L. 940 — Cupellaco Giulia di Nunzi Placido, sergente, L. 1120 — Strangin Concetta di Notizia Francesco, soldato, L. 630 — Arsotti Giulia di Baroncini Angelo, id., L. 680 — Reniero Oliva di Preto Emilio, id., L. 630.

Valente Elisabetta di Valente Damiano, soldato, L. 630 — Visocchi Clementina di Pirollo Carmine, id., L. 630 — Giuliani Giuseppa di Sancini Ambrogio, id., L. 680 — Sciolla Clara di Ghigliano Giuseppe, id., L. 630 — Casamassima Giovanna di Paccione Fedele, id., L. 680 — Vicino Grazia di Stuto Mariano, id., L. 630 — Taiti Marianna di Bianchi Ferdinando, id., L. 680 — Boero Giuseppina di Lugo Giuseppe, id., L. 630 — Lattanzi Elvira di Marinelli Pasquale, id., L. 630 — Pasquantonio Adele di Petrucci Nicolino, id., L. 680 — Bellini Paolina di Brignolli Luigi, id., L. 630 — Marolla Rosa di Fontana Giovanni, id., L. 730 — Oliosi Amabile di Rigo Lorenzo, id., L. 630 — Venturini Eugenia di Cervia Silvio, id., L. 730 — Manzali Margherita di Marzola Quinto, id., L. 730 — Porcellini Maria di Paravelli Cesare, id., L. 680 — La Rocca Maria di Di Lelio Francesco, id., L. 630 — Pianello Vittoria di Benetto Antonio, id., L. 630 — Massa Francesca di Fossati Agostino, id., L. 680 — Viglianisi Carmela di Anastasi Cosimo, id., L. 630 — Marchetti Maria di Pazzelli Nicola, id., L. 730.

Tota Maria di Ricciardelli Luigi, soldato, L. 630 — Montagna Rosa di Pietrafesa Vito, id., L. 780 — Cennamo Maria di Baione Francesco, id., L. 680 — Cesarini Ida di Rumeni Galliano, id., L. 630 — Ranghino Letizia di Falla Giovanni, id., L. 630 — Tropeano Maria di Barillà Girolamo, id., L. 630 — Mambrini Lucia di Gavotti Luigi, caporale, L. 840 — Quinto Paolina di Grassi Angelo, soldato, L. 630 — Merli Delfina di Arbasi Giovanni, id., L. 626,95 — Romani Virginia di Fusi Luigi, id., L. 630 — Parrella Carolina di Tavassi Aduardo, id., L. 680 — Donà Amalia di Pedrolo Felice, id., L. 630 — Scicolone Emanuele di Ponzio Nunzio, id., L. 630 — Micheli Maria di Ghidini Giovanni, id., L. 680 — Priore Loreta di D'Amico Giuseppe, id., L. 630 — Lovati Cecilia di Peri Carlo, id., L. 630.

Ori Maria di Bianchini Celestino, soldato, L. 730 — Achille Maria di Convertino Giovanni, id., L. 630 — Idà Nunziata di Forgione Giuseppe, id., L. 630 — Ferrero Rosa di Sacchi Felice, id., L. 630 — Iacchini Caterina di Conti G. Battista, id., L. 630 — Bedola Odinea di Franchini Abeide, id., L 630 — Martinotti Ermenegilda, di Mantello Giovanni, id., L. 630 — Giuffrida Grazia di Dinatale Sebastiano, sergente, L. 1120 — Salerno Antonina di Di Dio Salvatore, soldato, L. 630 — Vacca Giuseppa di Maresca Antonino, caporale, L. 840 — Stella Catterina di Pesavento Antonio, soldato, L. 730 — Tosi Eufrasia di Gianinni Giovanni, id., L. 630 — Venzo Giovanna di Marangon Gaspare, caporal maggiore, L. 890 — Del Bianco Zelinda di Magini Attilio, soldato, L. 630 — Mangiapane Vita di Emanuele Pasquale, id., L. 630 — Iotti Beatrice di Vezzoli Taddeo, id., L. 680 — Polo Lucia di Grassi Giuseppe, id., L. 780 — Petricciolì Eugenia di Baccaro Mario, id., L 630.

Capaldi Anna di Verrecchia Alberto, soldato, L. 630 — Trinca Giuseppina di Occhial Vittorio, id, L. 680 — Natalizio Carmela di La Blunda Sebastiano, id. L. 630 — Musso Maria di Pittaluhga Lorenzo, id., L. 630 — Davide Francesca di Campo Antonino, id., L. 630 — Poso Maria di Gravili Raffaele, id., L. 730 — Pignatelli Maria di Panico Francesco, id., L. 630 — Zanello Buona di Milesi Vittore, id., L. 730 — Cappelletti Adele di Spadoni Paolo, id., L. 630 — Tierno Maria di Massanova Luigi, id., L. 680 — Cardogna Loreta di Parisella Filippo, id, L. 630 — Padula Maria di Seconnino Luigi, id., L. 630 — Marcheselli Amerisa di Casini Alessandro, id., L. 630 — Foligno Maria di Spadanuda Luciano, id., L. 630 — Ceccarelli Domenica di Pellegrini Giovanni, id., L. 680 — Capelli Rosa di Geminiani Carlo, id., L. 630 — Canton Marina di Nardo Giovanni, id., L. 630 — Dell'Aversana Pasqualina di Ziello Fortunato, id., L. 780.

MINISTERO DELL' INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Direzione generale del credito

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio, accertato il giorno 11 gennaio 1918, da valere per il giorno 12 gennaio 1918:

Franchi	145.45	Dollari	8.34 1/2
Lire sterline	39.63	Pesos carta	—
Franchi Svizzeri	185.62 1/2	Lire oro	—

Indicazione del corso della rendita e dei titoli di cui al R. decreto 24 novembre 1914, n. 1283 (art. 5) e al decreto Ministeriale 30 novembre 1914, fissato d'accordo col Ministero del tesoro.

Roma, 11 gennaio 1918.

Titoli di Stato.	Corso medio
CONSOLIDATI:	
Rendita 3,50 % netto	78 51
Rendita 3,50 % netto (emissione 1902)	76 —
Rendita 3,00 % lordo	55 —
Prestito 5 % netto	89 26
Prestito nazionale 4 1/2 % netto (Emissione gennaio 1915)	82 12
Prestito nazionale 4 1/2 % netto (Emissione luglio 1915)	82 12
Prestito nazionale 5 % netto (Emissione gennaio 1916)	86 87
Obbligazioni 3 % netto redimibili	352 —
Obbligazioni 5 % del prestito Blount 1866	91 —
Obbligazioni 3 % SS. FF. Med. Adr. Sicule	294 30
Obbligazioni 5 % della Ferrovia del Tirreno	429 —
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi A. B.	342 —
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi C. D. D'	344 —
Titoli garantiti dallo Stato.	
Obbligazioni 3 % delle ferrovie Sarde (emissione 1879-1882)	300 50
Obbligazioni 5 % del prestito unificato della città di Napoli	78 —

Cartelle speciali di credito comunale e provinciale 3,75 % (antiche obbligazioni 4 % oro della città di Roma)	[illegible]01 50
Cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli 3 1/2 % netto	471 20
Cartelle fondiarie.	
Cartelle del Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena 5 %	484 06
Cartelle del Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena 3 1/2 %	435 08
Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo di Torino 3 1/2 %	482 50
Cartelle del Credito fondiario della Banca d'Italia 3,75 %	486 62
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 1/2 %	501 50
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 3 1/2 %	446 —
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 4 % . . .	503 —
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 3 1/2 % .	473 —

Avvertenze. — Il corso dei buoni del tesoro, del Prestito nazionale (emissione gennaio 1915 e luglio 1915, 4 1/2 0/0 netto; emissione gennaio 1916, 5 0/0 netto) delle obbligazioni redimibili 3 1/2 0/0 e 3 0/0, delle cartelle di Credito comunale e provinciale e di tutte le cartelle fondiarie (comprese quelle del Banco di Napoli) si intende « più gli interessi »; per tutti gli altri titoli s'intende « compresi gli interessi ».

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *11 gennaio 1918* (Bollettino di guerra n. 962).

Fuoco di artiglieria a tratti più intenso in Val Giudicarie, lungo la fronte dell'altipiano di Asiago e nella regione Colle Caprile-Monte Pertica e Monte Asolone. Ad ovest di Cava Zuccherina un nostro efficace concentramento di bombarde obbligò il nemico a sgombrare alcuni elementi di trincea. Il riparto avversario in ritirata, preso sotto il fuoco nutrito delle nostre mitragliatrici e fucileria, subì sensibili perdite.

Nella giornata le condizioni atmosferiche favorirono l'attività aerea: tre velivoli nemici, uno dei quali per opera di aviatori britannici, vennero abbattuti.

Diaz.

Settori esteri.

Neppur oggi sono segnalati combattimenti importanti nel settore occidentale.

Malgrado il maltempo, aviatori inglesi hanno gettato ier l'altro quasi due tonnellate di bombe sopra un deposito di munizioni in vicinanza di Courtrai e su altri obiettivi.

In Macedonia l'attività dei belligeranti si limita ormai a scontri di pattuglie e a colpi di mano, in ispecie nella regione di Monastir.

Nell'Africa orientale qualche distaccamento tedesco tenta ancora di resistere fra Mwembe e la costa e nella valle di Luchukinge.

Nel discorso pronunciato in seno al Comitato senatoriale, il segretario di Stato per la guerra americano, Baker, parlando del lavoro compiuto dal Dipartimento della guerra, ha detto, fra l'altro, che il numero degli ufficiali dell'esercito americano era salito da 9524 a 110,856 e quello degli uomini da 202,510 ad 1,428,650.

In quanto ai crediti previsti per il 1918 per il Dipartimento della guerra, Baker ha detto ch'essi ascendono a 7527 milioni di dollari, cioè 50 volte di più dei crediti votati nel 1915, che può considerarsi come un anno normale.

Il personale dell'aviazione, che al 1° aprile 1917 comprendeva 65 ufficiali e 1120 uomini, al 1° gennaio 1918 comprendeva 3900 ufficiali e 82,120 uomini.

Sulle operazioni di guerra l'*Agenzia Stefani* comunica i seguenti dispacci:

PARIGI, 11. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

In Argonne, alle Coutrechausses e nei Vosgi, nella regione di Blemery, reparti francesi hanno fatto incursioni nelle linee nemiche riconducendo prigionieri.

Lotta di artiglieria abbastanza viva a momenti nelle regioni di Beaumont e di Bezonvaux.

Notte calma sul resto del fronte.

Nella giornata del 9 gennaio due aeroplani tedeschi sono stati abbattuti in combattimento aereo.

PARIGI, 11. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Nella regione di Saint-Quentin la lotta di artiglieria ha assunto una certa intensità durante la giornata.

In Champagne un nostro reparto, penetrando nelle linee nemiche nella regione della collina di Le Mesnil, ha operato importanti distruzioni.

Nulla da segnalare sul resto del fronte.

LONDRA, 11. — Un comunicato del maresciallo Haig, del pomeriggio di oggi, dice:

Nulla di particolarmente interessante da segnalare, salvo l'attività dell'artiglieria nemica ad est della cresta di Vimy.

LONDRA, 11. — Un comunicato del maresciallo Haig, in data di stasera, dice:

Respingemmo un *raid* tentato stamane di buon'ora a sud di Armentières. Per tutta la giornata vi fu una recrudescenza di attività dell'artiglieria tedesca a nord-est di Ypres.

Stamane nostri cannonieri hanno disperso distaccamenti di lavoratori a sud-est di Monchy Lepreux.

PARIGI, 11. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito d'Oriente, in data 10 corrente, dice:

Regna cattivo tempo; cade abbondantemente la neve. Un colpo di mano nemico è stato respinto a nord-est di Monastir.

Velivoli britannici hanno bombardato accantonamenti nemici nella regione di Demir Hissar.

LONDRA, 11. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito britannico nell'Africa orientale dice:

Le operazioni durante lo scorso mese sono state le seguenti: Un debole distaccamento tedesco estenuato e mancante di viveri e di munizioni al comando del generale Lettoworbeck risalì la valle del Lujenda impadronendosi di piccoli posti isolati portoghesi sulla linea avanzata. Più tardi i tedeschi si dispersero in gruppi e in pattuglie per tutto il paese fra Mwembe, presso il lago Nyassa, e la costa, in vicinanza di Porto Amelia. Truppe inglesi montate seguirono il movimento tedesco nella valle del Lujenda, mentre altre colonne, cooperando con le truppe portoghesi, sbarcarono a Porto Amelia e si avanzarono verso est-nord est verso la sponda meridionale del lago Nyassa.

Negli scorsi giorni sono avvenuti scontri di pattuglie nel distretto di Mwembe, ove un distaccamento nemico è stato trovato nella valle di Luchukinge.

Dichiarazioni del Governo francese sugli scopi di guerra

L'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 11. — *Camera dei deputati.* — Si discutono le interpellanze sulla condotta diplomatica della guerra.

Il primo oratore, il socialista Mayeras, fa l'elogio dei discorsi di Lloyd George e di Wilson.

Marcel Cachin, prendendo poi la parola, espone perchè i suoi amici avevano chiesto i passaporti per Pietrogrado.

Albert Thomas ricorda che udì recentemente Lloyd George esprimere il sentimento unanime dell'Inghilterra. Domanda al Governo di ottenere una dichiarazione comune degli scopi di guerra degli alleati, dichiarazione che sia quella degli scopi di guerra dell'Intesa e quella delle condizioni di pace, per mettere la Germania al punto di rispondere alle condizioni nostre, condizioni immutabili di giustizia.

Il ministro degli esteri, Pichon, dice: Sono il primo a compiacermi di questa discussione, che mi permette di affermare ancora una volta l'accordo degli alleati per la condotta diplomatica della guerra e per la definizione degli scopi di guerra. Avete potuto constatare la concordanza delle nostre vedute con quelle di Lloyd George e di Wilson. Come si potrebbe non essere d'accordo con Wilson quando definisce un'organizzazione sociale basata sulla giustizia e significa alla Germania che essa potrà pretendere soltanto dopo l'abolizione della sua casta militare di partecipare alla futura società delle nazioni? (Vivi applausi).

Rispondendo quanto ai passaporti per la Russia, dichiaro che non muovo alcuna obiezione di massima a che i socialisti francesi siano in relazione coi socialisti russi. Ho detto che noi rimanevano in rapporto colle varie frazioni della nazione russa e che non facevo alcuna differenza tra i partiti della Russia; e rendo pieno omaggio al patriottismo dei membri del partito socialista francese.

Se abbiamo rifiutato i passaporti è stato dunque soltanto per ragioni di opportunità. La situazione della Russia è troppo oscura: il Governo che esiste a Pietrogrado non è riconosciuto da alcuno degli alleati, non da Wilson, non da noi. Il ministro ricorda tutte le mancanze del Governo massimalista di fronte agli impegni verso gli alleati. Essi - aggiunge - gettarono al vento i trattati; usurparono il diritto di parlare a nostro nome nelle loro trattative di pace coi tedeschi; occuparono le succursali dei nostri stabilimenti di credito. La Francia durante venticinque anni fu alleata leale della Russia e ne sostenne la politica col maggiore scrupolo. (Vivi applausi). Il giorno in cui un popolo slavo fu preso alla gola dall'Austria, la Francia non esitò a porsi a fianco del popolo russo per difenderlo. (Vivi applausi). Non vogliamo fare in alcun modo il giuoco della Germania, che cerca di trascinarci a Brest Litovsk, e che ha fatto ogni possibile tentativo per condurvici. Come ripetè anche Balfour, noi non potremo esaminare che proposte dirette fatte dai nostri nemici.

Non potremo dunque accordare i passaporti ai socialisti per entrare in contatto col potere usurpatore stabilito a Pietrogrado.

Pichon dichiara che, come il Governo non può accordare i passaporti per Pietrogrado, così non può accettare l'idea di una conferenza internazionale operaia. Il Governo non accetta l'idea di permettere questo contatto coi complici degli autori delle calamità mondiali (Applausi).

L'idea della conferenza internazionale è stata sfruttata dai massimalisti russi contro la Costituente, pretendendosi che questa conferenza doveva condurre tutti i socialisti del mondo ad una pace immediata. Trotzki, rispondendo all'indirizzo patriottico dei socialisti francesi, scrisse una lettera piena di ingiurie per i più eminenti membri del partito socialista francese: Jules Guesde, Albert Thomas, Sembat, e per i membri del partito dei cadetti, che non cessarono di essere nostri amici, e che egli tratta di « cavalieri della rapina internazionale ». Pichon dà lettura della lettera di Trotzki che ingiuria i socialisti francesi che protestarono contro la pace separata della Russia.

Pichon aggiunge: « Ho dunque reso ai socialisti un servigio rifiutando loro i passaporti ».

Passando ad un altro punto, il ministro dichiara che invano si vorrebbe opporre il suo linguaggio ai recenti discorsi di Lloyd George, Wilson, Balfour, Orlando, Sonnino. Tutti gli alleati tengono i medesimi discorsi.

Perchè noi combattiamo? Per una pace giusta e duratura.

Sono necessarie tre condizioni di carattere sacro: il rispetto ai trattati, un assetto territoriale basato sul diritto delle nazioni a disporre di loro stesse, la limitazione degli armamenti. Ecco il nostro programma che è anche quello esposto da Lloyd George. Quanto alla società delle nazioni, sarà soltanto la vittoria che potrà realizzarla. Ecco ciò che dichiarò Lloyd George e che è anche il nostro programma.

Pichon legge poi i principali punti del discorso di Lloyd George, per approvarli senza riserve.

Pichon legge poi il messaggio di Wilson, che pure approva senza riserve. Il passo relativo all'Alsazia-Lorena è vivamente applaudito su tutti i banchi. Il ministro rileva che a Washington tale passo provocò una dimostrazione entusiastica. Si compiace che Lloyd George abbia proclamato il carattere mondiale della questione dell'Alsazia-Lorena (Applausi).

Rispondendo ad Albert Thomas, Pichon dichiara che il Governo prese sin dal mese di dicembre l'iniziativa di domandare agli alleati se non converrebbe fare una dichiarazione comune degli scopi di guerra dell'Intesa. Essi ritennero preferibile attenersi alle dichiarazioni separate, lasciando a ciascuno libertà della forma, dato che non vi è dissenso nella sostanza.

Clémenceau, interrompendo, dice: Dunque, noi abbiamo preso l'iniziativa.

Thomas risponde: Vi chiediamo, allora, di insistere.

Moutet avendo chiesto a Pichon di leggere le risposte degli alleati, Pichon risponde:

Io non faccio diplomazia futura, ma diplomazia presente, e mi rifiuto di comunicare queste conversazioni, col rischio di compromettere l'accordo tra le potenze alleate. Rispondo dunque: adesso no! (Applausi).

Formule concertate non cambierebbero nulla alla sostanza. L'essenziale per noi è cominciare col riportare la vittoria (Applausi), e mostrarci fermi nella esecuzione dei nostri trattati, poichè abbiamo dei trattati, che non possiamo pensare a rompere, con l'Italia, con la Serbia, con la Romenia, col Belgio. Per nulla al mondo, noi li romperemo. (Applausi). Diciassette Stati sono in guerra colla Germania; sono d'accordo nelle linee generali e hanno la comune volontà di appoggiarsi reciprocamente. Domandare una formula comune significa stiracchiare sulle parole, come riconobbe lo stesso Thomas in un articolo. Ciò che ha importanza è l'accordo nella sostanza.

Briand, interrompendo, ricorda come Thomas collaborò alla risposta che Briand, allora presidente del Consiglio, diede a Wilson. Briand aggiunge: Pensammo che dovevamo aver fiducia nel presidente della Repubblica degli Stati Uniti per provargli la nostra sincerità e la nostra buona fede. Formulammo i nostri scopi di guerra, conformemente alle esigenze del momento ed alle circostanze. Si potè criticare qualche accordo, ma ciò che importava era che la Francia non fosse isolata di fronte all'aggressore; ciò che importava era di raggruppare intorno ad essa tutte le forze possibili. La nostra fiducia nel presidente degli Stati Uniti gli permise, tenendo il nostro documento in una mano, di domandare ai tedeschi il loro. Come era facile prevedere, gli imperi centrali non risposero ed il popolo degli Stati Uniti conobbe da qual parte era la sincerità, da qual parte era la buona fede. (Vivi applausi).

Il ministro Pichon, riprendendo il discorso, riconosce che non si può che approvare la risposta degli alleati a Wilson, cui ha accennato Briand.

Trattando poi dei negoziati di Brest Litovsk, Pichon constata che le pretese annessionistiche dei tedeschi provocarono per un istante un moto di indietreggiamento nei massimalisti; ma questi hanno ripreso i negoziati.

Gli alleati da una parte hanno affermato più volte che lottano per una pace giusta e durevole di equità e di diritto, per la riparazione dei danni, per istituzioni destinate ad impedire il ritorno della guerra. Essi rimangono pronti ad esaminare tra loro tutte le proposte dirette in questo senso che vengano dagli Imperi centrali.

Ma d'altra parte i paesi nemici sono incapaci di formulare alcunchè che corrisponda ad un'apertura di trattative. Essi cercano con parole mendaci di attirare gli alleati nel tranello. Essi sono più ambiziosi, più annessionisti che mai. Essi coprono di ingiurie tutti coloro le cui dichiarazioni hanno per oggetto la pace nel mondo.

Essi continueranno a portare per l'eternità il peso del sangue sparso.

E coi nostri ex-alleati, che ripudiarono i loro obblighi di alleanza - io non parlo che dei massimalisti - voi ci domandate di gettarci

in quel vespaio, di comprometterci in quell'avventura, in quell'anarchia? Ebbene, no! (Applausi).

Per illuminare la Camera il ministro dà lettura di un dispaccio da Pietrogrado, il quale dice che su 700 deputati alla Costituente 317 soltanto, di cui 110 bolsceviki, sono arrivati a Pietrogrado. I bolsceviki non si preoccupano di essere minoranza, perchè si appoggiano sulle baionette e sottopongono tutti i mandati al controllo dei soli bolsceviki, che hanno emesso ordini di arresto contro i loro principali avversari.

Pichon conclude: Noi non possiamo dunque che mantenere la nostra attitudine di fronte ad un Governo che - inconsciamente forse - fa il giuoco dei nostri nemici, senza neppure aver la scusa di appoggiarsi sulla volontà nazionale. (Vivi applausi).

Pichon è vivamente felicitato da ministri e deputati quando ritorna al suo banco.

Renaudel insiste sulla questione della dichiarazione comune degli alleati ed afferma anzitutto la necessità di proclamare la giustizia della nostra causa. Renaudel termina domandando la riunione di una Conferenza interalleata per redigere la dichiarazione comune.

La Camera approva con 377 voti contro 113 la precedenza a favore dell'ordine del giorno Augagneur, accettato dal Governo, che suona così: « La Camera, approvando le dichiarazioni del Governo, fiduciosa in lui per ottenere, mediante l'energica condotta della guerra, la completa riparazione dell'abuso della forza, la istituzione del regno della giustizia nei rapporti internazionali e il trionfo della democrazia, passa all'ordine del giorno ».

Quest'ordine del giorno è poi approvato a mani alzate.

CRONACA ITALIANA

Per i funzionari del Ministero di grazia e giustizia validi alle armi. — In vista delle supreme esigenze militari dell'ora che volge e della necessità che in questi gravi momenti le più valide forze della nazione non siano sottratte, per qualsiasi motivo, anche se di pubblico interesse, ai supremi fini della difesa della patria, S. E. Sacchi, ministro di grazia e giustizia, non solo ha deliberato di avvalersi, nel modo più rigoroso, della facoltà di chiedere la dispensa dei funzionari di detto dicastero, che siano in condizione di usufruirne, limitando la richiesta a casi eccezionali ed ai più anziani di età, ma per non creare disparità di trattamento, ha inoltre deciso di revocare ai funzionari delle classi relativamente più giovani le dispense già accordate, mettendoli a disposizione del Ministero della guerra per la loro presentazione alle armi nell'epoca e con le modalità indicate dall'autorità militare.

Il provvedimento, che risale ai primi giorni del decorso dicembre, mentre risponde ad un criterio di giustizia che costituisce l'adempimento di un sacro dovere verso i combattenti, tende ad attuare la solenne promessa fatta dal Governo innanzi al Parlamento ed al paese, di fare cioè in modo che i validi alle armi partecipino tutti egualmente alle fatiche ed ai pericoli della nostra guerra.

In seguito a tale deliberazione, il ministro della guerra ha disposto che i funzionari ufficiali appartenenti alla suddetta Amministrazione centrale si presentino il giorno 15 corrente ai rispettivi depositi e quelli non ufficiali si tengano pronti per la chiamata alle armi ai primi del prossimo marzo.

La Legazione dell'Uruguay presso il Quirinale comunica il seguente telegramma ufficiale pervenutole da Montevideo:

« L'assemblea legislativa del Brasile ha testè sanzionato all'unanimità di voti il trattato di arbitrato ampio e generale con la Repubblica dell'Uruguay, trattato che consacra gli stessi principî di mutuo rispetto alla sovranità del potere giudiziario nelle divergenze dei cittadini di uno dei paesi contraenti col Governo dell'altro, stabiliti nel trattato di arbitrato generale vigente fra l'Italia e la Danimarca ed in quelli conchiusi fra la Danimarca, l'Olanda e il Portogallo. Trattati basati su formula identica sono stati già firmati tra l'Uruguay e le Repubbliche del Perù e di Bolivia, ed accettati per essere firmati prossimamente dall'Inghilterra e dalla Francia con l'Uruguay ».

TELEGRAMMI " STEFANI ,,

WASHINGTON, 10. — Data la situazione alimentare in Europa, il Governo degli Stati Uniti prende misure per inviare altri novanta milioni di *bushels* di frumento per ovviare alla scarsezza di approvvigionamenti, nonostante il fatto che già verso la metà di dicembre era stata imbarcata una quantità di frumento superiore alle esportazioni normali.

Si chiederà al popolo americano di fare economia per poter colmare il *deficit* prodotto dall'invio di questi novanta milioni di *bushels*. Con la collaborazione del Dipartimento del controllo alimentare, si preparano misure per istituire giorni obbligatori senza grano e prescrivere l'impiego di farine miscelate e di pane di guerra. Si lascia anche comprendere che si farà tutto quanto sarà necessario per rimediare alla situazione in Europa, anche se ciò dovesse creare penuria di farine agli Stati Uniti, fino a che la raccolta del grano di giugno sia disponibile.

WASHINGTON, 11. — Documenti sequestrati ad una ventina di stranieri arrestati hanno permesso di scoprire l'organizzazione di un complotto, che ha lo scopo di ricominciare gli atti di sabotaggio e di propaganda che si verificarono già prima dell'entrata degli Stati Uniti in guerra.

NEW YORK, 11. — Secondo un dispaccio da Tokio il Giappone è pronto ad inviare truppe a Wladivostock, se gli interessi degli alleati saranno minacciati.

La situazione nella regione appare critica e si riconosce la necessità di esercitare sorveglianza sugli ottantamila prigionieri tedeschi che si trovano nella zona dell'Amour.

LONDRA, 11. — Il *Times* dice che nei commenti al discorso di Lloyd George pubblicati dalla stampa francese e italiana si notano critiche. È importante che nessun malinteso sia possibile da parte dei nostri provati alleati ed amici. La questione che interessa particolarmente, e bene a ragione, i nostri alleati italiani è l'unione coi loro fratelli di razza dell'Austria con una forte frontiera terrestre e adriatica garantita contro la dominazione teutonica.

Essi hanno ricevuto su questi punti impegni espliciti da parte dell'Inghilterra, della Francia e della Russia, impegni che implicavano il riconoscimento delle giuste aspirazioni dell'Italia alla sua unità nazionale completa ed ai mezzi ch'essa riteneva necessari per la tutela della sua sicurezza marittima. Se le condizioni sono state modificate per circostanze indipendenti da noi, come il crollo della Russia, siamo tuttavia convinti che la determinazione degli alleati di garantire all'Italia la sua unificazione e la sua sicurezza non sia modificata. Ma crediamo che la diplomazia italiana sia in grado di cooperare attivamente alla realizzazione di tali scopi indispensabili.

Se osassimo fare una critica della politica passata dell'Italia riguardo all'Adriatico, diremmo che essa era talvolta ispirata da un obiettivo troppo limitato.

La sicurezza dell'Adriatico non può essere ottenuta che mediante difese terrestri. Ora questa sicurezza, che è un interesse comune dei popoli rivieraschi dell'Adriatico - nessuno dei quali è tedesco - non può essere realizzata senza la cooperazione cordiale ed il reciproco buon volere degli italiani e degli slavi dell'Adriatico.

ZURIGO, 11. — I giornali tedeschi continuano a commentare le proposte di Wilson dichiarandole inaccettabili.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.